

A.M.A.P. - Associazione Malattia di Alzheimer Padova - ONLUS - C.F.: 03271850285  
 Sede Legale: Via Bernina, 18 int. 16 - 35135 PADOVA - c/o Studio Funghi - Tel. 0492957291  
 Sede Operativa: c/o Casa Madre Teresa di Calcutta - Via Mazzini, 93 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD) Tel.: 0498976402  
 Registri Associazioni: Reg. Veneto n. PD 0464; Prov. PD n. 42/A (ex n. 49/A); Comune di Padova n. 765  
<https://www.amap-alzheimer.it> e-mail: [info@amap-alzheimer.it](mailto:info@amap-alzheimer.it) Pec: [associazioneamap@pec.it](mailto:associazioneamap@pec.it)  
 e-mail: [italo.baldussi@libero.it](mailto:italo.baldussi@libero.it)

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE:  
 A.M.A.P. - ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER PADOVA - ONLUS**

Lunedì 29 aprile 2019 alle ore 17,00, presso una sala messa a disposizione dalla Direzione della Casa Madre Teresa di Calcutta - via Mazzini, 93 - 35030 Sarmeola di Rubano si è riunita in seconda convocazione (la riunione in prima convocazione, prevista per lo stesso giorno alle ore 8.00 è andata deserta) l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'"Associazione Malattia di Alzheimer Padova" - Onlus per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"**

Sono presenti 10 Soci e otto Soci hanno rilasciato delega.

Ai sensi dell'art.13 dello Statuto vigente e dell'art.101, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea è validamente costituita e le delibere saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che, all'unanimità, nominano Presidente dell'Assemblea il Sig. Italo Baldussi e quale Segretaria la D.ssa Lucia Borgia.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno, espone le modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'Associazione al D. Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 19.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

*Italo Baldussi*

La Segretaria

*Lucia Borgia*

5354

08/07/2019

1° EPA



**A.M.A.P. – Associazione Malattia di Alzheimer Padova – Cod. Fisc.: 03271850285**

## **STATUTO**

### **Art. 1 – Denominazione e Sede**

E' costituita un'Associazione, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 117/2017, in quelle del Codice Civile, e in quelle della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, denominata:

**A.M.A.P. – Associazione Malattia di Alzheimer Padova – ODV**

in breve **“ALZHEIMER PADOVA-ODV”** che nel seguito del presente Statuto viene indicata con le parole **“Associazione”** e/o **“Organizzazione”**.

E' una **“Organizzazione di Volontariato-ODV”**, senza fini di lucro, assume la forma giuridica di **“Associazione non riconosciuta”**, apartitica e aconfessionale, e opererà con le modalità previste per gli Enti del Terzo Settore (acronimo: ETS).

L'Associazione ha sede legale in Via Bernina 18 int. 16 – 35135 PADOVA, presso lo Studio Funghi, e gestisce l'attività nella Sede Operativa presso Casa Madre Teresa di Calcutta in Via Mazzini, 93 – 35030 Sarneola di Rubano (PD).

Opera nell'ambito territoriale della Regione del Veneto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2 – Statuto**

L'Organizzazione Di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.ro 117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

### Art. 4 – Efficacia dello Statuto e sua interpretazione

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

### Art. 5 – Finalità e attività

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei malati di Alzheimer e/o altre demenze, loro familiari e conviventi.

L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è quella prevista dall'art. 5 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 117/2017: "interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività che l'Associazione si prefigge di attuare sono:

- Aiutare i familiari che seguono in famiglia un congiunto malato di Alzheimer e/o altre demenze;
- Collaborare con gli Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune, ULSS) per l'attuazione di progetti atti ad agevolare le famiglie e gli ammalati di Alzheimer, e/o altre demenze, nell'attività giornaliera;
- Coinvolgere i Volontari nell'aiuto alle famiglie per la gestione dei malati di Alzheimer, e/o altre demenze, coordinati da Professioniste del settore;
- Organizzare corsi propedeutici e di aggiornamento per Volontari, familiari, badanti per far apprendere al meglio le modalità di gestione del malato di Alzheimer, e/o di altre demenze. Corsi condotti da Professionisti esperti della materia;
- Diffondere informazioni riguardanti gli aspetti culturali, etici, sanitari, psicologici, socio-assistenziali, al fine di costituire un preciso punto di riferimento per le famiglie dei malati e per tutta la comunità sociale;
- Promuovere manifestazioni pubbliche, convegni, incontri per una sempre migliore conoscenza della malattia (Alzheimer e/o altre demenze);

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento dei propri fini stabilisce e mantiene contatti con i competenti organi delle Amministrazioni statali, regionali, comunali, nonché con qualsiasi Associazione o Ente che abbia finalità analoghe a quelle proprie.

#### **Art. 6 – Soci – Ammissione**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all' Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

### Art. 7 – Soci – Diritti e doveri

I soci dell'organizzazione hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

### Art. 8 – Volontario e attività di volontariato

Il Socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

### Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio. Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della delibera.

## Art. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (nominato, qualora si determinassero le condizioni di legge, nei termini previsti dall' art. 30 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## Art. 11 – Assemblea

L' Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, qualora nominato, o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione (che può essere anche lo stesso giorno, trascorsa un'ora dalla prima convocazione). Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita all'indirizzo risultante sul libro dei soci, oltre che pubblicata sul sito internet dell'Associazione e affissa presso la sede operativa dell'organizzazione.

Inoltre, l'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la Sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## Art. 12 – compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## Art. 13 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

## Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (trequarti) degli associati. E' ammessa la costituzione dell'Assemblea anche in seconda convocazione, ma con le stesse maggioranze previste per la prima.

### Art. 15 – Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate; durano in carica tre anni e possono essere rieletti per cinque (5) mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e sono raccolte in un registro cronologico per la loro consultazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- Disciplina l'ammissione e delibera l'esclusione dei soci;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

#### **Art. 16 – Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiute.

Il Vice-presidente, se nominato fra i membri dell'organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Art. 17 – Organo di Controllo** L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall' art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al successivo art. 22 del presente Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo in qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e

di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art. 18 – Libri sociali** L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro dei soci tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, qualora funzionante, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

**Art. 19 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**Art. 20 – I beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 22 – Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNT entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 23 – Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall' art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 24 – Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all' art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione

#### **Art. 25 – Personale retribuito**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **Art. 26– Responsabilità ed assicurazione dei Soci volontari**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 27 – Responsabilità della organizzazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione

#### **Art. 28 – Assicurazione dell'organizzazione**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **Art. 29 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 30 – Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Art. 31 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo **ETS** potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo avere ottenuto l'iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Padova, 29 aprile 2019